

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3887/89⁽⁴⁾, prevede in taluni casi l'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità; che è opportuno ravvicinare tali norme per armonizzarle con le norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale e nel regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2390/89 è modificato come segue:

a) Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi terzi presentati in recipienti della capacità di 5 litri o meno, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite particolari, non superi 100 litri.

2. Sono inoltre esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi:

a) i quantitativi di prodotti non eccedenti 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento

(CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88⁽²⁾;

b) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;

c) i vini e i succhi di uve presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, originari e provenienti da paesi terzi le cui importazioni nella Comunità sono inferiori a 1 000 ettolitri all'anno;

d) i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati;

e) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, secondo la definizione riportata nelle disposizioni doganali applicabili in materia, purché i prodotti in questione siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

f) i quantitativi di vini, di mosti e di succhi di uve importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 ettolitro;

g) i vini e i succhi di uve destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

h) i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione previsti al presente paragrafo.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. I paesi terzi di cui al paragrafo 2, lettera c) sono precisati mediante modalità di applicazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 14.